

28 APRILE 2021

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBAPOLIS: INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE FINESTRATURE PRESSO LA CASA DELLO SPORT SITA NELL'EDIFICIO DENOMINATO SANBAPOLIS SULLA P.ED. 6991 NEL C.C. DI TRENTO: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

C.I.G _____:
Z6931038A6

Premesso che:

con determinazione del Direttore n. 47 di data 11/03/2021 Opera Universitaria ha autorizzato l'affidamento dell'incarico in oggetto all'arch. Lorenza Cristofolini.

L'affidamento dell'appalto è stato disposto ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. b) del D.P.P. 11/5/2012 n. 9-84 Leg e dell'art. 21, comma 4 della l.p. 23/1990.

Con nota prot. Opera n. 1982 dd. 17/3/2021 è stato comunicato al Professionista, arch. Lorenza Cristofolini, il conferimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di due nuove finestre presso la casa dello sport sita nell'edificio denominato Sanbapolis sulla p.ed. 6991 nel C.C. di Trento), subordinatamente all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/16.

In data 19/3/2021 (prot. Opera n. 2066) la Professionista inviava la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/16.

Gli Uffici dell'Ente segnalavano tempestivamente che pag. 1 della dichiarazione sostitutiva resa non era stata compilata e conseguentemente la Professionista veniva invitata a procedere con un nuovo invio della dichiarazione sostitutiva completa; con l'occasione veniva altresì segnalato che, nella compilazione del fac-simile di dichiarazione, era stato selezionato con risposta negativa il punto b.C.1.6 (che testualmente recita "L'operatore economico conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni?"), opzione che avrebbe potuto costituire un motivo di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

La professionista procedeva quindi a inviare una nuova dichiarazione sostitutiva in data 22/3/2021 (prot. Opera 2141) ribadendo quanto già dichiarato al punto b.C.1.6.

Tale affermazione costituisce un autonomo motivo di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ex art. 80 c. 5 lett. f bis del D. Lgs. 50/16, come ribadito dal RUP nel proprio verbale interno di data odierna.

Poichè la dichiarazione resa al punto b.C.1.6 non consente all'Amministrazione di proseguire con il rapporto contrattuale, il RUP dispone la risoluzione del contratto di incarico sottoscritto in data 22/3/2021 per mancato possesso del requisito prescritto dall'art. 80 c. 5 lett. f bis del D. Lgs. 50/16.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE, in qualità di responsabile del procedimento,

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; titolo breve “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1) di risolvere, per le ragioni espresse in premessa, il contratto con l’arch. Lorenza Cristofolini avente ad oggetto l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di due nuove finestre presso la casa dello sport sita nell’edificio denominato Sanbapolis sulla p.ed. 6991 nel C.C. di Trento per mancato possesso del requisito prescritto dall’art. 80 c. 5 lett. f bis del D. Lgs. 50/16;
- 2) di prendere atto che alla professionista non verrà erogato corrispettivo alcuno non avendo la stessa effettuato alcuna prestazione;

- 3) di procedere alla richiesta di cancellazione del CIG Z6931038A6.
- 4) di procedere all'annullamento del programma di spesa n. 139 adottato con determina n. 47 del 11/03/2021 sulla macrovoce P2016010 per € 1.504,26.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2021
Macrovoce P2016010
Centro di costo 16 per - € 1.504,26.= - PRG 139/1

LA RAGIONERIA
